



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MADDALENA RABITTI

Seduta del 19/04/2018

### FATTO

La ricorrente afferma: - che in data 18.02.2014 si è impegnata all'acquisto di una unità immobiliare sita in Roma con proposta irrevocabile d'acquisto dell'importo di € 90.000,00, - che in data 28.04.2014, ha stipulato con la convenuta un contratto di mutuo ipotecario per l'importo finanziato di € 99.582,37 rimborsabile in 360 rate mensili; - che il contratto prevedeva un tasso di interesse variabile (tasso Euribor a 1 mese + spread di 2,90 punti percentuale) che all'inizio del piano d'ammortamento era pari al 3,13 %; - che era, inoltre, previsto che lo spread si riducesse di 0,05 punti percentuali ogni cinque anni; - che il tasso di mora, invece, era pattuito nella misura del tasso di interesse maggiorato di 2 punti percentuale; - che il contratto, inoltre, prevedeva il sostenimento dei seguenti costi:

- ✓ a titolo di spese di istruttoria € 750,00;
- ✓ a titolo di oneri assicurativi per la copertura dell'immobile ipotecato dal rischio incendio e scoppio e a titolo di polizza CPI complessivi € 9.582,37;
- ✓ l'imposta sostitutiva dello 0,25%;
- ✓ spese per l'invio delle comunicazioni via posta € 1,11 per ogni comunicazione;
- che il TEG del finanziamento è del 13,506 % e, quindi, superiore rispetto al tasso soglia del periodo di riferimento;
- che il tasso di interesse corrispettivo, inoltre veniva determinato facendo riferimento all'Euribor;
- che tale parametro di riferimento veniva in quegli anni manipolato del tutto arbitrariamente dal mercato bancario con la conseguenza che il tasso deve ritenersi



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

indeterminato e, quindi, il tasso applicato deve essere sostituito dal tasso legale ai sensi dell'articolo 1284 c.c.;

- che in contratto era, inoltre, indicato un ISC/TAEG del 3,203%, inferiore rispetto a quello effettivo;
- che entrambe le polizze, infatti, erano connesse e obbligatorie e, pertanto, avrebbero dovuto essere incluse nel calcolo dell'ISC/TAEG; e deve, quindi, trovare applicazione l'articolo 125-bis TUB con sostituzione del tasso applicato col tasso minimo dei Bot;
- che, infine, era previsto che il tasso di mora venisse applicato all'intero importo delle rate scadute e non pagate, comprensive quindi anche degli interessi scaduti da meno di 6 mesi con palese violazione del disposto di cui all'articolo 1283 c.c. e dell'articolo 120 del TUB.

Tutto ciò considerato si rivolge a questo Arbitro chiedendo di :

1. Accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi corrispettivi ex art. 1 legge 24/2001 e per l'effetto ordinare la gratuità del prestito ex art. 1815 II codice civile e la ripetizione delle somme già corrisposte a tale titolo dai mutuatari oltre ad ogni onere concorrente;
2. In subordine accertare e dichiarare l'indeterminatezza ex art 1284 c.c. degli interessi corrispettivi e moratori e per l'effetto ordinare la applicazione degli stessi nei limiti dei saggi legali via via vigenti e la ripetizione della maggiori somme già corrisposte a tale titolo dai mutuatari;
3. In via ulteriormente gradata accertare e dichiarare la nullità dei tassi e delle condizioni per omessa indicazione del TAEG/ISC ex art. 117 e 124 TUB e per l'effetti ordinare la applicazione degli stessi nei limiti dei saggi minimi dei Bot annali, la non debenza degli oneri pubblicizzati e la ripetizione della maggiori somme già corrisposte a tale titolo dai mutuatari;
4. Accertare e dichiarare la nullità degli interessi moratorio in violazione dell'art. 1283 c.c. e per l'effetto ordinarne l'applicazione solo sui capitali scaduti, oltre alle ripetizione delle maggiori somme già corrisposte dai mutuatari a tale titolo;
5. Accertare e dichiarare la mancata pubblicizzazione nel contratto del contratto di assicurazione vita e per l'effetto ordinarne la restituzione del premio ex art 123-124 TUB.

L'intermediario espone, deduce e rileva che:

- in via preliminare, le contestazioni avanzate col ricorso appaiono alquanto generiche e confuse, prive di supporto probatorio e in parte nuove rispetto a quelle prospettate col reclamo: in particolare, con riguardo alle domande riguardanti la presunta indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo e l'asserita mancata pubblicizzazione dei costi assicurativi; il Collegio deve, quindi, ad avviso dell'intermediario, dichiarare il ricorso inammissibile in quanto i ricorrenti stanno sostanzialmente demandando all'ABF lo svolgimento di un'attività consulenziale e comunque non esaminare nel merito quelle domande avanzate per la prima volta col ricorso;
- anche nel merito il ricorso va respinto perché: (i) il TEG al momento della stipulazione del mutuo era del 4,062 % e, quindi, inferiore alla soglia del periodo di riferimento. Lo stesso, inoltre, è già stato calcolato tenendo conto del costo delle polizze assicurative; (ii) il tasso di interesse previsto in contratto era determinato in maniera puntuale: si tratta, infatti, di un tasso variabile agganciato al tasso Euribor a 1 mese; (iii) la banca non è in alcun modo legata alle "manipolazioni" di tale dato che hanno riguardato solamente quegli intermediari che erano nel panel di banche che contribuivano alla formazione dell'Euribor; (iv) l'ISC/TAEG è stato calcolato correttamente. La polizza rischio incendio non è, infatti, connessa al finanziamento, mentre la polizza CPI è sì connessa,



ma facoltativa. Inoltre, anche nel caso in cui si accertasse l'errata indicazione dell'ISC/TAEG, le conseguenze non potrebbero comunque essere quelle prospettate dai ricorrenti in quanto nel caso di specie non sono applicabili le disposizioni sul credito al consumo. (v) Per quanto riguarda il tasso di mora si osserva che tale onere non ha mai trovato applicazione. (vi) il costo delle polizze assicurative, infine, è stato adeguatamente pubblicizzato né d'altronde sarebbero applicabili le disposizioni erroneamente richiamate dai ricorrenti in quanto, come già detto, non si tratta di credito al consumo.

L'intermediario chiede dunque al Collegio di:

- A. in via principale, dichiararne l'inammissibilità, in quanto: (i) volto a richiedere un'attività consulenziale all'adito Arbitro; e (ii) manca la corrispondenza tra il reclamo e il ricorso, con riguardo alle contestazioni relative all'indeterminatezza del tasso di interesse e alla mancata pubblicizzazione dei costi assicurativi, contestazioni delle quali manca completamente traccia nel reclamo;
- B. in via estremamente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che codesto spettabile Arbitro ritenga di doversi pronunciare nel merito, il rigetto in toto delle domande proposte dal ricorrente per mancato assolvimento all'onere probatorio e, in ogni caso, in considerazione dell'avvenuta dimostrazione da parte della scrivente Banca della totale infondatezza delle stesse sia in fatto sia in diritto

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio respinge l'eccezione relativa all'indeterminatezza del ricorso, sussistendo sufficienti elementi per valutare la domanda, sia nel petitum sia nella causa petendi. Analizzando, invece, la documentazione prodotta dalle parti il Collegio ritiene parzialmente fondata la seconda eccezione preliminare, poiché non era stata avanzata in reclamo la domanda relativa all'indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo per manipolazione sul mercato bancario del tasso Euribor né quella relativa all'asserita mancata pubblicizzazione delle polizze assicurative. Come ha più volte rilevato questo Arbitro, "Il concetto di "medesima questione" tra ricorso e reclamo richiesto espressamente dalle "Disposizioni" (§ 1, "avvio del procedimento) è stato inteso nella giurisprudenza dell'Arbitro non solo come (tendenziale) identità tra le richieste formulate con il reclamo e richieste formulate con il ricorso (petitum), ma anche come (tendenziale) identità tra elementi di fatto e di diritto posti alla base delle richieste medesime (causa petendi); del resto, se la condizione dell'esperimento del preventivo reclamo mira a prevenire l'insorgere della controversia (come affermato nella Decisione n. 990/16 del Collegio di Roma), tale finalità verrebbe frustrata se il comportamento contestato all'intermediario in sede di reclamo differisse, anche solo in parte, da quello stigmatizzato nel ricorso". Il Collegio circoscrive, dunque, il petitum solamente alle domande n. 1,3 e 4. Quanto alla domanda volta a far accertare l'usurarietà del finanziamento, si osserva che il TEG del finanziamento è del 4,09 %: poiché il tasso soglia nel periodo di riferimento è del 8,66 %, ne risulta che non vi è stata usura.

Per quanto concerne, invece, la doglianza relativa all'ISC/TAEG, si rileva che quello indicato in contratto – nella misura del 3,203% - è pari a quello che si ottiene non tenendo conto delle polizze assicurative; se, invece, si tenesse conto di tali oneri, esso sarebbe pari al 4,11 % e, quindi, sarebbe superiore rispetto a quello indicato in contratto.



Parte ricorrente, però, non fornisce prova che entrambe le polizze (quella rischio incendio e quella CPI) fossero connesse e obbligatorie e, quindi, da includere nel calcolo dell'ISC/TAEG.

Va in ogni caso anche considerato che, al contratto controverso, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non può applicarsi né l'articolo 125-bis TUB in quanto trattasi di mutuo ipotecario (la norma citata invece si applica unicamente al credito al consumo) e neanche l'articolo 117 TUB, il quale trova applicazione solamente nel caso di mancata indicazione o nullità del TAN. L'orientamento costante dell'ABF, infatti, è nel senso che nel caso in cui accerti l'errata indicazione nei contratti di mutuo dell'ISC/TAEG, occorre condannare l'intermediario al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale nel caso in cui naturalmente parte attorea chieda e provi tale responsabilità, circostanza, tuttavia, che non è soddisfatta nel caso di specie.

Parte ricorrente afferma poi che, prevedendo il contratto di mutuo l'applicazione degli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute comprensive della quota interessi, si determinerebbe una forma di anatocismo, vietato dagli articoli 1283 c.c. e 120 del TUB a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n.147/2013.

In materia di anatocismo occorre distinguere (muovendo dalla delibera CICR del 2000) tre periodi temporali:

- quello compreso tra la delibera CICR del 2000 al 31.12.2013;
- quello compreso tra l'1.1.2014 e il 30 settembre 2016 (termine per il recepimento delle disposizioni del d.m. n. 343/2016);
- quello successivo all'applicazione del d.m. 343/2016.

Il contratto oggetto di esame è stato stipulato nell'Aprile 2014, e, quindi, risultava già in vigore al momento della stipula, il seguente testo dell'articolo 120 del TUB che così stabiliva:

"...2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
- b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale..."

Come noto, tale dettato normativo è rimasto privo di disciplina attuativa, ma il Collegio di coordinamento ABF ha ritenuto il divieto di anatocismo immediatamente precettivo, conseguentemente ritenendo illegittima l'applicazione di interessi anatocistici a partire dal 1° gennaio 2014. Venendo meno, dunque, la copertura della delibera CICR del 2000 e ritenendo che la richiamata formulazione dell'art. 120 del TUB vieti ogni forma di anatocismo, non vi sarebbe spazio per l'applicazione di interessi anatocistici nei contratti bancari, neppure se conformi all'art. 1283 c.c., che sarebbe in tal modo derogato dalla legge speciale. In questa prospettiva, il Collegio ha sostenuto che per i contratti di mutuo stipulati successivamente al 31 dicembre 2013, l'eventuale clausola che prevedesse l'applicazione della mora sull'intero importo delle rate scadute è nulla.

Ritiene perciò il Collegio nel caso di specie che la clausola contestata sia nulla, secondo quanto affermato da questo stesso Collegio con decisione 7005/2015: "...con riferimento ai contratti di mutuo stipulati successivamente al 1 gennaio 2014, ove la L. n. 147/2013, nel modificare il disposto di cui all'art. 120 TUB, ha inciso sull'anatocismo bancario, statuendo che il CICR è tenuto a prevedere che "... gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sola sorte capitale". Sebbene la predetta previsione non si distingue per brillante chiarezza, tuttavia, sembra chiara la



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

volontà del legislatore di ritenere la previsione contrattuale di anatocismo illegittima, con l'ovvia conseguenza che la clausola del contratto di mutuo che computi gli interessi di mora sull'intera rata è da ritenersi senz'altro nulla..."

La clausola che prevede gli interessi di mora va pertanto dichiarata nulla e la banca è obbligata a restituire quanto indebitamente percepito a tale titolo.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa agli interessi di mora nella misura in cui consente l'applicazione dell'anatocismo; respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA